

08001-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 63/2021

ENRICO VITTORIO STANISLAO

- Relatore -

UP - 13/01/2021

SCARLINI

R.G.N. 26857/2020

LUCA PISTORELLI

RENATA SESSA

ALESSANDRINA TUDINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

VINCENZO SENATORE,

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2020, la Corte di appello di Trieste, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto (omissis) colpevole dei delitti contestatigli ai capi A e D, rispettivamente ai sensi degli artt. 392 e 612 cod. pen., per avere - in plurime occasioni, al fine di esercitare il preteso diritto a fruire degli spazi comuni condominiali ed al fine di garantire una maggior illuminazione del proprio appartamento, pur potendo fare ricorso all'autorità giudiziaria, facendo violenza sulle cose - indebitamente spostato alcuni scatoloni appartenenti ad altro condomino, (omissis), gettandoli davanti alla sua autorimessa e così lasciandoli esposti alle intemperie, e per avere preso a calci un altro pacco del medesimo condomino e per avere, infine, abbattuto due alberi di alto fusto e minacciato di morte l'indicato condomino, mostrandogli un cacciavite.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che:

- la persona offesa aveva, in quel condominio, la sede della società che riceveva pacchi per beni destinati alla sua attività; l'assemblea non lo aveva mai diffidato a farlo;


- per la sussistenza del reato in questione era sufficiente la prospettabilità di qualsivoglia ricorso o intervento dell'autorità giudiziaria;

- in dibattimento (omissis) aveva riferito, quanto al primo episodio, quel che gli aveva raccontato il condomino Umana (in querela era stato comprensibilmente più conciso e l'Umana aveva comunque confermato, anche se solo in dibattimento, l'episodio); la violenza era consistita nel getto delle scatole per alcuni metri;

- quanto al secondo episodio, l'imputato aveva proceduto ad una potatura così estrema delle piante da porne in pericolo la successiva ripresa, senza essere autorizzato dall'assemblea condominiale, né erano emerse ragioni diverse, di tale condotta, rispetto al mero intento di godere di una maggiore illuminazione per il proprio appartamento;

- quanto al terzo episodio ed alla minaccia proferita, non poteva dedursi l'inattendibilità della persona offesa dal solo fatto che avesse risposto al difensore di non sapere perché si trovasse in quel momento l'imputato presso le autorimesse.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.



2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il primo episodio ascrittogli a titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il condomino (omissis) era solito lasciare i pacchi inviati nell'androne condominiale, suscitando le proteste degli altri condomini e costituendo un intralcio, così che l'imputato si era limitato a prelevarli e a metterli davanti alla sua autorimessa.

Per ovviare a tale inconveniente non vi era da proporre alcuna azione giudiziaria, prospettandosi così la sola autotutela.

Non si era neppure verificato alcun danno agli scatoloni né il (omissis) l'aveva affermato. Il trascinarsi degli stessi ed il successivo lancio sarebbe stato riferito al (omissis) da altro condomino, tale Umana, che ne aveva dato conferma solo in dibattimento, nulla avendo riferito nelle prime dichiarazioni.

Ed anche nella successiva conversazione con il (omissis), l'imputato aveva confermato di avere solo spostato e non lanciato i pacchi.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto sul secondo episodio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il taglio delle piante.

In realtà, infatti si era trattato di una semplice potatura tanto che gli alberi erano ancora presenti nel giardino condominiale ed avevano continuato a germogliare. La potatura rientra nell'ordinaria manutenzione di una pianta né è necessario che sia autorizzata da una delibera dell'assemblea condominiale.

Si erano lamentati solo due condomini perché il prevenuto non aveva rimosso alcuni pezzi di tronco e l'assemblea condominiale aveva deliberato di non agire contro il ricorrente.

Al tempo il prevenuto era anche l'amministratore del condominio.

2.3. Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto sul terzo episodio, contestato a titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'accusa di avere preso a calci un pacco, sempre del (omissis).

A riferire l'episodio era stato solo il querelante e che avesse visto l'imputato prendere a calci il pacco l'aveva riferito solo in querela e non l'aveva ripetuto in dibattimento, quando aveva affermato di avere solo desunto che fosse stato lui a sposterlo.

2.4. Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di minaccia.



Tale condotta non era stata in alcun modo confermata dal querelante in sede di dibattimento.

3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte con le quali ribadiva gli argomenti sviluppati nel ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai sensi dell'art. 392 cod. pen., e risulta inammissibile quanto alle doglianze relative alla ricostruzione delle stesse, così che, complessivamente, ne va disposto il rigetto.

1. Le censure riferite alla valutazione del quadro probatorio ed al conseguente accertamento di quanto contestato in imputazione sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che:

- quanto al primo episodio, il getto delle scatole, dovevano ritenersi attendibili le convergenti deposizioni del querelante e del condomino Umara ancorchè quest'ultimo avesse ricordato l'episodio solo quando era stato escusso di dibattimento, non emergendo ragione alcuna per cui questi avrebbe dovuto accusare, a torto, l'imputato;

- quanto al secondo episodio, si era accertato in fatto che la potatura effettuata era stata di tale entità (nello stesso ricorso si ricorda che, dopo il taglio, si era posto il problema di eliminare i pezzi di tronco, e non i soli rami, rimasti sul posto) da non rispondere affatto alla buona gestione delle piante



(avendo così compiuto una violenza sulle cose) ma fosse finalizzata solo ad un miglior godimento dell'immobile da parte del prevenuto, senza interessarne e ricorrere all'assemblea condominiale;

- quanto al terzo episodio, non poteva trarsi alcun sintomo di inattendibilità del querelante dalla risposta data al difensore dell'imputato di non essere a conoscenza della ragione per la quale quest'ultimo, in tale circostanza, si fosse recato nella zona delle autorimesse (ragione invero non essenziale, una volta che erano state confermate le condotte costituenti reato, commesse in quella occasione).

2. La doglianza relativa alla ricorribilità al giudice per le condotte che l'imputato rimproverava alla persona offesa si è detto essere infondata.

Si deve, infatti, ricordare come in tema di utilizzo dei beni condominiali, ed in particolare degli spazi comuni (ingombrati, secondo l'imputato, dai pacchi indirizzati alla persona offesa), detti disposizioni l'art. 1102 cod. civ., la cui violazione può essere motivo di ricorso al giudice civile, come esemplificato nel caso della seguente pronuncia - Cass. Civ. sez. 6, n. 7618 del 18/03/2019 Rv. 653374 - in cui si è affermato (in una fattispecie concreta analoga a quella che ha dato luogo alle condotte arbitrarie del prevenuto) che, in tema di condominio di edifici, l'art. 1102 cod. civ., sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante, non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà.

3. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in Roma il 13 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente
Carlo Zaza

